ARTEA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 16/12/2023

L'anno 2023 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 7.00 presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;

2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il/La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede i seguenti soci

ELISA COLLA

IRENE ZONER

e così complessivamente n. 3 soci.

Non essendo stato raggiunto il quorum costitutivo necessario, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 7.15 e rinviata la trattazione dell'ordine del giorno all'assemblea in seconda convocazione prevista per il giorno 17 dicembre alle ore 14.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

ESENTE DA IMPOSTA di REGISTRO e BOLLO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO n°36/2021 art. 2 BIS

PRESIDENTE

SEGRETARIO

ARTEA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 17/12/2023

L'anno 2023 il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 14.00 presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;

2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il/La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede i seguenti soci

ELISA COLLA

IRENE ZONER

SARA TONOLLI

ANNALISA FONTANA

GIULIA FABIANI

LUCREZIA AVERSA

e che sono regolarmente rappresentati i seguenti soci:

MARINA FONTANA rappresentato dal socio ANNALISA FONTANA

SILVIA LARENTIS rappresentato dal socio LUCREZIA AVERSA

ERIKA PARISE rappresentato dal socio GIULIA FABIANI

LAURA SOTTOPIETRA rppresenatta legalmente dal socio SARA TONOLLIA

e così complessivamente n. 10 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare atteso che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza ELISA COLLA che chiama alle funzioni di Segretario IRENE ZONER.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene ELISA COLLA per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021.

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno presentare all'Assemblea degli associati una **nuova versione di statuto** che implementi i requisiti richiesti per assumere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica, ai sensi del Decreto legislativo 36/2021, e per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo.

Il Presidente chiede ai soci se ci siano degli aspetti da chiarire.

Rispetto alla **nuova clausola relativa all'incompatibilità,** interviene GIULIA FABIANI per chiedere chiarimenti.

Il Presidente evidenzia come in passato l'incompatibilità si configurava in relazione alla singola carica e non c'era alcun problema se il presidente rivestiva la stessa carica in associazione sportiva affiliata al medesimo ente di promozione sportiva se le due realtà operavano in discipline diverse. Con il Decreto legislativo 36/2021 il problema si pone a

PRESIDENTE SEGRETARIO

prescindere dalla carica e anche in due asd affiliate al medesimo ente di promozione sportivo ancorché operanti in discipline sportive diverse.

Il Presidente chiede quindi ai componenti il Consiglio Direttivo se qualcuno si trovi in tale condizione. I componenti rispondono di non trovarsi in tale condizione di incompatibilità.

Viene data quindi lettura integrale del testo allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente verbale.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene quindi delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche unitamente al verbale e statuto in duplice esemplare per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione;

2) trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 15.05 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Allegato A) al verbale dell'assemblea straordinaria del 17/12/2023

ARTEA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO

TITOLO I - ASD ARTEA - ROVERETO

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con **sede** in ROVERETO corso Bettini 58, un'associazione che assume la denominazione "**ARTEA associazione sportiva dilettantistica**", in breve "ARTEA a.s.d.".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonché agli Statuti ed ai Regolamenti dell'UISP e delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. **Essa non ha alcun fine di lucro** ed **opera per fini sportivi** per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

a. esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare ma non esclusivo riferimento alle discipline della DANZA, GINNASTIICA FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS, DISCIPLINE ORIENTALI.

b. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere favorire la massima valorizzazione di tali impianti da parte di tutte le realtà sportive, in

PRESIDENTE SEGRETARIO

particolare quelle aderenti al medesimo Ente affiliante in un'ottica di collaborazione endoassociativa in un'ottica strumentale alla massima diffusione della pratica sportiva.

c. esercitare attività diverse da quelle sportive a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti dal legislatore. Le attività diverse possono consistere in attività ricreative e culturali, anche di tipo cinematografico, ed ogni altra attività diversa deliberata dal Consiglio Direttivo.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Organismi sportivi a cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive così come potrà svolgere attività diverse da quelle sportive, purché secondarie e strumentali, deliberate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III - Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. **Possono essere soci dell'Associazione** le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente

all'ammissione dei soci. Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all'interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 6

La vita associativa si caratterizza per una **disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo**.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di **partecipare a tutte le attività promosse** dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;

- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;

- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne (se minorenne rappresentato da chi ne esercita potestà genitoriale), il diritto di **voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;**

- diritto di godere **dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne** (se minorenne rappresentato da chi ne esercita potestà genitoriale);

- **dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;**

- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

I diritti conseguenti alla qualifica di socio indicati nel precedente articolo 6 potranno essere esercitati solo da coloro in regola con il versamento del contributo annuale associativo.

Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo **vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa**, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall'associazione.

Articolo 9

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall'inizio dell'esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci

PRESIDENTE SEGRETARIO

che avviene decorsi almeno 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 10

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a. quote e contributi degli associati;

b. quote e contributi per la partecipazione ad attività corsistiche e a manifestazioni sportive;

c. eredità, donazioni e legati;

d. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. entrate derivanti dall'attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta agli associati e tesserati ed organizzata all'interno della sede sociale ed entrate derivanti da attività di turismo sociale, entrambe intese come attività complementari e strumentali all'attuazione degli scopi istituzionali;

h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

i. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

j. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

k. altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva.

Esercizio Sociale

Articolo 11

L'esercizio sociale va **dal 01/01 al 31/12** di ogni anno. Il Consiglio Direttivo **deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio**, a seconda dei volumi di attività, **da presentare all'Assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.**

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 12

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

ASSEMBLEE

Articolo 13

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante **avviso da esporre** nel locale della sede sociale, ove si svolgano le attività e sul sito internet almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali l'invio di lettera semplice, fax oppure e-mail, sms, messaggio Whatsapp o telegramma, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto di partecipare tutti i soci ma hanno diritto di voto esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il **principio del voto singolo**. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l'identificazione del socio che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria:

a) **approva il rendiconto per cassa o il bilancio** e la relazione sulle attività svolte;

b) procede alla **elezione del Presidente dell'associazione e dei membri del Consiglio Direttivo**;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di **sovranità assembleare**;

d) **approva gli eventuali regolamenti**.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno un decimo

PRESIDENTE

SEGRETARIO

degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 15

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, **per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.**

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di *tre* ad un massimo di *cinque* membri scelti fra gli associati maggiorenni **in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e/o da quello sportivo nell'assunzione dell'incarico.** E' fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove para-olimpici, riconosciuti dal CIP".

I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

PRESIDENTE

SEGRETARIO

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica o sms, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1 – curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

2 – redigere il rendiconto economico e finanziario;

3 - predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei soci;

4 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

5 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;

6 - deliberare circa l'esclusione degli associati;

7 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

8 - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;

9 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 17

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove ciò non sia possibile ed il

PRESIDENTE

SEGRETARIO

numero dei componenti sia inferiore alla composizione minima prevista da statuto, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 18

Il Presidente **ha la rappresentanza legale** e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 19

L'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L'Assemblea può eleggere l'organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritte nell'albo dei revisori se non nei casi in cui l'organo sia contemplato come obbligatorio ex lege.

L'organo resta in carica in ogni caso fino all'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. L'incarico può essere rinnovato.

L'organo di controllo:

1. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare - anche in via preventiva e contestuale - sull'attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;

2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all'espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;

PRESIDENTE SEGRETARIO

3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;

4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;

5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;

6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell'ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;

7. verifica le procedure per il reperimento e per l'erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell'ente;

8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;

9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell'ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;

10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell'impatto sociale dell'attività associativa.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

1. libro degli associati;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi.

I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione: eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte

PRESIDENTE

SEGRETARIO

per la presenza di dati sensibili in quanto **deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione**, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 21

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un **liquidatore**, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno **devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.**

Norma finale

Articolo 22

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

LIQUIDAZIONE REGISTRATO Addì 18 DIC 2023
Reg. ..... N. 595 Serie 3
Ind. ..... esente ai sensi D.lgno 36/21
Cat. ..... art. 2 bis
Bollo .....
Sanz. ..... di cui .....
Dir. ..... CATEGORIA TRASCURA
Univ. ..... IL DIRETTORE
Int. ..... Lurato

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Trento - Ufficio territoriale di Rovereto

PRESIDENTE

SEGRETARIO